



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "LIDO DEL FARO"

Via G. Fontana, 13-00054 Fiumicino(RM) ☎ 0665210557 C.F. 80234310581

✉ rmic8dn00d@istruzione.it; rmic8dn00d@pec.istruzione.it

www.lidodelfaro.edu.it – **CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFZP5K**

Circ. n. 71 del 6 ottobre 2022

Al personale scolastico dell'I.C. "Lido del Faro"
Al DSGA

OGGETTO: Informativa prevenzione corruzione - Incompatibilità tra insegnamento e lezioni private impartite ad alunni dello stesso Istituto

A. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

B. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 33 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le norme sopra citate costituiscono disposizioni a carattere imperativo.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 34 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ed in sostituzione del comma 2 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.

Si sottolinea, quindi, che **tutto il personale dipendente è tenuto a garantire costantemente il rigoroso rispetto di quanto statuito dai seguenti articoli** di cui al citato capo I, titolo II, del libro V del codice civile, riportati di seguito testualmente e per esteso:

- a) art. 2104: *“Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.*
- b) art. 2105: *“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.*
- c) art. 2106: *“L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice disciplinare del personale ATA di cui all'art. 95 del vigente CCNL”.*

Ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni, tutto il personale dipendente da questa Istituzione Scolastica è tenuto, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) alla massima diligenza nello svolgimento dei compiti e delle mansioni connesse alla prestazione di lavoro per la quale è stato assunto;**
- b) ad evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi e all'immagine dell'amministrazione (art. 3 comma 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 – da ora in poi DPR);**
- c) ad esercitare i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia e seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati (art. 3 comma 4 DPR);
- d) ad assicurare ai destinatari dell'azione amministrativa la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari

dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori (art. 3 comma 5 DPR);

e) all'attenta e costante lettura dei Provvedimenti, delle Circolari interne e/o delle comunicazioni del Dirigente ed al rigoroso rispetto delle disposizioni ivi contenute e delle disposizioni comunque impartite dal Dirigente medesimo, che le comunica con le modalità di seguito indicate nell'apposita sezione del presente Provvedimento;

f) a non richiedere per sé o per altri regali o altre utilità, a non accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali, a non richiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto (art. 4 commi 1, 2 e 5 DPR);

g) a mettere a disposizione dell'Amministrazione – per la restituzione o per essere devoluta fini istituzionali – i regali o le altre utilità siano pervenuti al di fuori dei casi consentiti dall'art. 4 del DPR. (art. 4 comma 4 DPR);

h) a comunicare immediatamente al Dirigente la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio (ivi comprese le attività di insegnamento, valutazione in classe, valutazione quadrimestrale e/o finale o delle attività degli organi collegiali anche elettivi); non deve essere comunicata, invece, l'adesione a partiti o sindacati (art. 5 DPR);

i) ad informare per iscritto il Dirigente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti, che abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

- se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate (art.6 comma 1 DPR)

j) ad astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici (art. 6 comma 2 DPR);

k) ad informare immediatamente il Dirigente, per iscritto, qualora si trovi nelle situazioni per le quali è previsto, per il personale dipendente dalla pubblica amministrazione, l'obbligo di astensione nell'adozione di decisioni (art. 7 DPR) ed in particolar modo, per quanto concerne il personale docente:

- della presenza nella/e classe/i di assegnazione di parenti o affini entro il quarto grado o comunque conviventi; di figli di individui o membri di organizzazioni con cui il docente o il coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia, o rapporti di credito o di debito; di figli di individui o di individui di cui il docente sia tutore, curatore, procuratore o agente; di figli di individui o di individui appartenenti a società, comitati, enti, associazioni (anche non riconosciute) o stabilimenti di cui il docente stesso sia amministratore, o gerente o dirigente;
- di qualunque situazione in cui esistano gravi ragioni di convenienza per l'astensione dall'adozione di decisioni di competenza;

l) ad utilizzare permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dal CCNL e a non utilizzare le linee telefoniche per esigenze personali, fatti salvo i casi di emergenza e a non utilizzare a fini privati materiali, macchinari, pc, stampanti e comunque sussidi dell'Istituzione scolastica cui abbia accesso (art. 10 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni);

m) ad operare nei confronti del pubblico (esterni, studenti, genitori) con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità (art. 12 comma 1 DPR);

n) fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali

e dei cittadini, ad astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione (art. 12 comma 2 DPR);

o) ad osservare il segreto d'ufficio e le norme in materia di tutela e trattamento dei dati personali (art. 12 comma 5 DPR)

Ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 2106 del Codice civile, l'inosservanza delle presenti disposizioni può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità delle infrazioni.

I comportamenti sopra evidenziati costituiscono un'esemplificazione di casistiche non esaustiva. Per quanto non indicato, si rinvia alle disposizioni citate.

Si rammenta a tutto il personale dipendente che all'interno del sito web dell'I.C. "Lido del Faro" al sono pubblicati:

- il Codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al citato DPR 16 aprile 2013, n. 62;
- il Codice disciplinare del personale ATA del vigente CCNL;
- relativi allegati

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 68 del decreto legislativo 27 ottobre 2010, n. 150, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente:

Rinviando all'attenta lettura della nota MIUR Prot. n. 1548 del 29/07/2005, si richiama l'attenzione dei docenti sulle disposizioni vigenti in materia di attività incompatibili con la funzione docente:

- 1) ai sensi dell'art. 508, comma 10, del D. Lgs. 297/94, il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare incarichi in società costituite a fini di lucro;
- 2) il divieto non si applica al personale con rapporto di lavoro part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno. Detto personale deve tuttavia comunicare al Dirigente lo svolgimento dell'attività aggiuntiva, a pena di decadenza

dall'impiego (art. 1, comma 61, L. 662 del 23/12/1996).

Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente, l'esercizio della libera professione a condizione che ciò non sia pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti la funzione docente e che risulti coerente con l'insegnamento impartito. Ciò premesso, quanti eventualmente si trovassero nella situazione di cui al punto 1 sono tenuti a cessare immediatamente qualunque attività incompatibile.

Le comunicazioni e la richiesta di autorizzazione dovranno essere presentate in Segreteria, Ufficio del Personale. Data la rilevanza delle possibili sanzioni – che possono essere comminate anche alla decadenza dall'impiego – si invitano tutti i docenti allo scrupoloso rispetto delle norme e delle disposizioni del Dirigente Scolastico.

Lezioni private:

Si ricorda che, come da Decreto Legislativo 297/1994, "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione", è considerato incompatibile (e quindi è vietato) dare lezioni private a un alunno dell'istituto, e, a maggior ragione, della classe in cui si insegna.

"Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto" (art. 508, c. 1). *"Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto"* (art. 508, c. 5). Nella fattispecie si ricorda ai docenti interni, nominati nelle Commissioni degli esami di Stato, che dovranno produrre una dichiarazione, a tal proposito, da consegnare al Presidente della Commissione d'esame.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosalia Licata

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/1993

